



20261-17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

lu + ci  
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -
- Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Rcl. Consigliere -

BOLLO  
Motivazione  
semplificata

Ud. 08/06/2017 - CC

R.G.N. 15596/2016

Cron 20261  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 15596-2016 proposto da:

PANZA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 55, presso lo studio dell'avvocato SIMONE STEFANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA GRANA;

- *ricorrente* -

*contro*

EQUITALIA SUD SPA, REGIONE LAZIO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 705/02/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 10/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

*Luca Solaini*

**R.G. 15596/16**

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, nei cui confronti la Regione Lazio ed Equitalia Sud SpA non hanno spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in riferimento alle spese di lite, dopo che la medesima CTR aveva accolto le ragioni della parte contribuente, ed annullato le cartelle esattoriali per il pagamento della tassa auto 2005 e 2006, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., in quanto, erroneamente i giudici d'appello, avrebbero disposto la compensazione delle spese, pur essendo la parte contribuente totalmente vittoriosa in appello, e ciò, sulla base di una supposta soccombenza reciproca, tra l'esito del giudizio in primo grado e l'esito dell'appello, nel quale si era riformata la sentenza di primo grado ed accolto, come detto, integralmente le ragioni dell'odierno ricorrente. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

L'articolato motivo di censura è fondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte *"L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise"* (Cass. sez. un. ord. n. 2883/14).

In particolare, nel giudizio tributario, la compensazione delle spese richiede la concorrenza di "altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione" che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto (Cass. ord. n. 1017/17, 22793/15).

Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno ritenuto che "...Per le motivazioni suesposte l'appello deve essere accolto anche se, alla soccombenza non si ritiene di far seguire la condanna delle parti contumaci al pagamento delle spese di giustizia che, pertanto, restano integralmente a carico della parte che le ha sostenute, a motivo della soccombenza reciproca, nei due gradi di giudizio".

È, evidente come nessuna ragione giuridica consentiva alla CTR di far applicazione della compensazione di cui all'art. 92 c.p.c., in quanto, la soccombenza reciproca deve sussistere all'interno del medesimo giudizio, non tra giudizio di primo e secondo grado, tant'è vero che l'appellante integralmente vittorioso ha diritto non solo alle spese del giudizio d'appello, ma anche alla riforma delle spese del primo grado di giudizio e, quindi, alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.




**P.Q.M.**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Accoglie ricorso.


Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 8.6.2017


Il Presidente  
Dott. Ettore Cirillo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 22 AGO. 2017.



Il Funzionario Giudiziario  
d.s.sa Sabrina FACITTI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 22 agosto 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96